



Comune di Marcaria
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DI PUBBLICI SPETTACOLI E DI MANIFESTAZIONI
TEMPORANEE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
nr. del

SOMMARIO

CAPO I – Norme di carattere generale	
Art. 1 – Oggetto e finalità	pag.9
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag.9
Art. 3 – Esclusioni	pag.9
Art. 4 – Definizioni	pag. 10
 CAPO II - Calendario delle manifestazioni	
Art. 5 – Stesura e criteri per l’ inserimento	pag.13
Art. 6 – Richieste di inserimento nel calendario delle manifestazioni	pag.14
Art. 7 – Criteri di priorità e spostamento dei periodi	pag.14
 CAPO III - Manifestazioni non soggette all’ intervento della Commissione tecnica di vigilanza	
Art. 8 - Tipologie e relativi adempimenti	pag.15
Art. 9- Modalità e contenuto della domanda di autorizzazione	pag.16
Art. 10- Attività soggette a Comunicazione per lo svolgimento di manifestazione temporanea	pag.17
Art. 11 - Attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività	pag.17
 CAPO IV - Manifestazioni con locali e impianti soggetti all’ intervento della Commissione tecnica di vigilanza	
Art. 12 –Disciplina delle attività e degli ambienti relativi	pag.18
Art. 13 - Modalità e contenuti della domanda di autorizzazione	pag.19
Art. 14 – Compiti della Commissione Tecnica di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo	pag.20
Art. 15 – Commissione Tecnica di Vigilanza – Funzionamento	pag.20
Art. 16 – Formulazione del parere preventivo e in seguito a verifica	pag.20
Art. 17 - Controlli di cui all’ articolo 141, comma 1, lettera e) del regolamento di esecuzione del TULPS	pag.20
Art. 18 - Spese per l’ intervento della Commissione tecnica di vigilanza	pag.21
 CAPO V – Disposizioni generali	
Art. 19 – Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente	pag.21
Art. 20 - Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento a carattere temporaneo	pag.22
Art. 21 - Prescrizioni di sicurezza generali	pag.22

CAPO VI - Attività di somministrazione in occasione di manifestazioni temporanee valida per tutte le tipologie di manifestazioni

Art. 22 – Avvio dell' attività di S.A.B.	pag.23
Art. 23 – Attività di vendita al pubblico	pag.23

CAPO VII - Vigilanza e sanzioni

Art. 24 – Vigilanza e sanzioni	pag.23
--------------------------------	--------

CAPO VIII - Occupazione del suolo pubblico

Art. 25 – Richiesta di autorizzazione per occupazione del suolo pubblico, patrocinio, servizi comunali, viabilità	pag.24
---	--------

CAPO IX – Trattenimenti in pubblici esercizi

Art. 26 – Piccoli trattenimenti	pag.24
---------------------------------	--------

CAPO X - Disposizioni finali

Art. 27 – Disposizioni per pubblici spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo organizzate dal Comune per finalità non imprenditoriali	pag.24
--	--------

Art. 28 – Norme finali ed entrata in vigore	pag.25
---	--------

SCHEMA RIASSUNTIVO	pag. 26
--------------------	---------

Normativa di riferimento

NORME GENERALI

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii;
- Regolamento di esecuzione al TULPS R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm..ii.
- Circolare del Ministero dell' Interno 15 Febbraio 1951 n. 16 " Norme di sicurezza per la costruzione, l' esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e locali di pubblico spettacolo in genere "
- D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 " Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali " – in particolare l' articolo 9 e gli articoli da 18 a 21;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. " Disciplina del procedimento amministrativo "
- L.R. 26 Luglio 2003 " Disciplina dell' esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande "
- Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996 n. 261;
- D.P.C.M. 8 settembre 1994 integrato dal DPCM 13 maggio 1996;
- Decreto Ministero dell' Interno 19 Agosto 1996 " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di pubblico spettacolo "
- D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 " Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali " – in particolare gli articoli 159 e 163;
- D.P.C.M. 12 Settembre 2000 (pubblicato sulla G.U. 303 del 30 Dicembre 2000) in attuazione dell' articolo 163 del D. Lgs. 112/1998;
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 " regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "; modificato dal D.P.R. 06 Novembre 2002 n. 293
- D.P.R. 6 novembre 2002 n. 293 che ha modificato l' articolo 141 del regolamento di esecuzione del TULPS
- Ordinanza Ministero del Lavoro , della Salute e delle Politiche Sociali 21 Luglio 2009 " Disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati "
- Circolare Ministero interno n. 557/PAS.1412.13500.A del 27 luglio 2005;
- Risoluzione Ministero degli interni del 05 Marzo 2010
- Decreto del Ministero dell' Interno del 18.12.2012
- D.L. 8/8/2013 nr. 91 – Legge di conversione 7/10/2013 nr. 112
- Statuto comunale

NORME GENERALI SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- D.M. n. 149 del 19/08/96, approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- D.M. n. 61 del 18/03/96, norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;
- Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali n.569 del 20/05/92, regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15/02/1951, concernente le disposizioni sulla costruzione, o ristrutturazione di immobili destinati ad attività di pubblico spettacolo;
- Atto d'intesa tra Stato e Regioni pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/02/1992, inerente alla costruzione o ristrutturazione di piscine pubbliche;
- Decreto del Ministero dell'Interno in data 09/04/94, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26/04/94, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere;

- Circolare del Ministero Turismo e Spettacolo n. 8912 del 20/01/1961, concernente le norme di sicurezza per l'agibilità di piste destinate ad attività Kartistica;
- Circolare Ministero dell'Interno n. 68 del 02/07/1962, concernente le norme di sicurezza per l'agibilità delle piste e strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli;
- D.P.C.M. in data 08/09/1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02/12/94, e Decreto Legislativo n. 3 dell'8 gennaio 1998, concernenti la determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche.
- D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i."Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro"
- Legge 9 gennaio 1989 n.13, recante : "Disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici N. 236 del 14 giugno 1989 : "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l' accessibilità , l' adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata , ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche" .
- D.P.R. 26.10.01 n.430 "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

PREVENZIONE INCENDI

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/09/1961 (valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali);
- D.M. 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- D.M. 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- D.M. 20.5.1992 N. 569 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";
- D.M. 22.2.1996 n. 261 "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento";
- D.M. in data 26/06/84, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
- D.M. 30.11.1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi";
- D.M. in data 06/03/1986 concernente il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno;
- D.M. 06/03/1992 Norme Tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi;
- D.M. 10.3.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (per quanto applicabile)";
- Guida tecnica n.3 VVF "linee guida di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee in locali o luoghi aperti al pubblico";
- D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i."Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro" per quanto attiene gli adempimenti relativi alla prevenzione e protezione incendi;
- D.M. in data 22/02/96 n.261, recante disposizioni in materia di determinazione del servizio di vigilanza antincendio;
- D.P.R. n. 151 in data 01/08/11, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

STRUTTURALI

- Legge n. 1086/71; Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- D.M. in data 09/01/1996, norme tecniche di attuazione della L. 1086/71;
- Legge n.64/74, prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche;
- D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni.
- Circ. 2 Febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 Gennaio 2008".
- CNR 10024/86 Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo.
- UNI EN 1991 – 1 – 1 Eurocodice 1 Azioni sulle strutture – Parte 1-1: Azioni in generale – Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici.
- UNI EN 1992 – 1 – 1 Eurocodice 2 Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici".
- CNR-DT 206/2007 (rev. 7 ottobre 2008) Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle strutture in legno.
- UNI EN 206-1 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità.
- UNI 11104 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1.
- UNI 8981-7 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Durabilità delle opere e dei manufatti in calcestruzzo. Istruzioni per la progettazione, la confezione e la messa in opera del calcestruzzo.
- UNI 9858 Calcestruzzo. Prestazioni produzione, posa in opera e criteri di conformità" per quanto non in contrasto con le suddette prescrizioni e normative tecniche.
- Leggi n. 118/71, n. 13/89, e n. 62/89, dal D.M. n. 236/89 e dal D.P.R. n. 503/96, norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- D.M. in data 15/05/1985, norme tecniche per le costruzioni abusive o per costruzioni per le quali non si hanno riferimenti riguardanti la realizzazione delle stesse;
- D.P.R. n. 547/55, norme di sicurezza di carattere generale;
- D.P.R. n. 164/56, norme di sicurezza per i ponteggi metallici;

Altre norme e documenti tecnici integrativi:

- UNI 11035 – 1 Legno strutturale - Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza meccanica - Parte 1: Terminologia e misurazione delle caratteristiche
- UNI 11035 – 2 Legno strutturale - Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza meccanica - Parte 2: Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza meccanica e valori caratteristici per tipi di legname strutturale
- UNI EN 10326 Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali rivestiti per immersione a caldo in continuo - Condizioni tecniche di fornitura
- UNI EN 1993-1-3 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo;

IMPIANTISTICA

- Circolare Ministero dell' Interno n.16 del 15 febbraio 1951 "Norme di sicurezza per la costruzione , l'esercizio e la vigilanza dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" , per quanto non superato dalla legislazione e normativa CEI / UNI vigenti.

- DPR 27.04.1955 n.547 : "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", per quanto non superato dalla legislazione e normativa CEI / UNI vigenti.
- Legge 1 marzo 1968 n. 186 : "Disposizioni concernenti la produzione di materiali , apparecchiature , macchinari , installazioni e impianti elettrici ed elettronici" ;
- Legge 05/03/1990 n°46 "Norme per la sicurezza degli impianti" – Solo articoli n°8-14-16;
- Decreto 22/01/2008 n°37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 -quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n°248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Decreto Ministero dell' Interno 19 agosto 1996 : "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , la costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" , per quanto si riferisce agli impianti elettrici e tecnologici .
- Circolare M.I. n.73 del 29.07.1971 "Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio";
- D.M. 12.04.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti tecnici alimentati da combustibili gassosi";
- Circolare M.I. n. 74 del 20.9.1956 "D.P.R. 28.6.1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e GPL - Norme di sicurezza", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Norme e Guide C.E.I. valide all' epoca dell' esecuzione dei lavori .
- Norme UNI valide all' epoca dell' esecuzione dei lavori .

Di seguito si riportano le principali norme tecniche di settore

- Norme CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori";
- Norme UNI EN 1838 "Applicazione dell'illuminotecnica – Illuminazione di emergenza";
- Circ. MI 31/08/78 n°31 "Norme di sicurezza per installazioni di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice":
- Norme CEI 11-1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali";
- Norme CEI 11-8 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Impianti di messa a terra";
- Norme CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo";
- Norme CEI 11-18 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni";
- Norme CEI 17-3 e 17-6 "Quadri elettrici";
- Norme CEI 20-38 "Cavi isolati in gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi";
- Norme CEI 70-1 "Gradi di protezione degli involucri";
- Norme CEI 81-10 "Protezione delle strutture contro i fulmini";
- Norma UNI EN 1838 "illuminazione di emergenza";
- Norma UNI-CIG 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione ";
- Norma UNI-CIG 7131 "Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione" .
- Norma UNI-CIG 8723-86 "Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità. prescrizioni di sicurezza".
- Norma UNI-CIG 10738 "Impianti alimentati a gas per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990. Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali ";

ACUSTICA

- D.P.C.M. in data 01/03/1991, concernente i Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Legge n. 447 in data 26/10/1995, legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. in data 14/11/1997, concernente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.P.C.M. in data 05/12/1997, concernente la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D. M. del Ministero dell'Ambiente in data 16/03/1998, concernente le Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. in data 31/03/1998. Atto di indirizzo e coordinamento, recante i criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. in data 16/04/1999, n. 215. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
- Deliberazione della Giunta Regionale 21/1/2002, n. 45, "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"" (B.U.R. n. 30 del 20/02/2002).
- Regolamento urbanistico edilizio del comune di Marcaria.

CAPO I - Norme di carattere generale

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nell' ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme e l' attività temporanea di somministrazione ad esse correlata, nei locali e nei luoghi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 del R.D. 773/1931 (TULPS) come modificato dall' art. 4 del D.P.R. 311/2001.
2. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a favorire e garantire lo svolgimento delle manifestazioni promosse da: Enti Pubblici, religiosi, partiti politici, associazioni sindacali nonché da forme associative di cittadini, enti e società, per propri fini istituzionali, in quanto rappresentano un importante momento di aggregazione della comunità.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Durante le manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti musicali, spettacoli di arte varia nell'area individuata.
2. Le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in quanto applicabili, in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, somministrazione e commercio nonché di quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.
3. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal dichiarante che inizia l' attività o dagli organizzatori della manifestazione o, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo ed espressamente indicate.
4. Tutte le attività di cui sopra devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nelle apposite Tabelle del Regolamento Comunale, deve inoltrare domanda in deroga specifica.

Art. 3 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a tutte quelle manifestazioni per le quali il rilascio dell' autorizzazione è di esclusiva competenza della Commissione Provinciale di vigilanza, ovvero:
 - Quando la verifica debba essere fatta su locali o luoghi per rappresentazioni cinematografiche, teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
 - Quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - Per parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità;

- Per le riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti, svolte in locali a ciò destinati;
- Per i trattenimenti che si svolgono presso gli alberghi, a condizione che non vi siano installate particolari strutture destinate allo stazionamento del pubblico;
- Per le esposizioni, mostre e fiere , convegni e dibattiti, a condizione che, nel loro ambito, non siano previste manifestazioni di intrattenimento e spettacolo. E' comunque fatta salva la facoltà da parte degli uffici competenti di richiedere il certificato di corretto montaggio e solidità delle strutture atte ad accogliere o a consentire l'accesso e/o il transito del pubblico;
- Per gli apparecchi di divertimento, automatici e non, installati in pubblici esercizi in cui gli avventori giocano senza assistere a manifestazioni di spettacolo;
- Per l'apparecchio musicale "karaoke" o simile collocato in pubblici esercizi, per il semplice intrattenimento degli avventori, a condizione che:
 - non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all' espletamento delle esibizioni sonore e all' accoglimento prolungato degli avventori;
 - la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
 - non si determini la trasformazione dell' esercizio in locale di pubblico spettacolo e/o trattenimento.
- Per le esecuzioni musicali in genere effettuate in pubblici esercizi al chiuso, con funzione di puro e semplice intrattenimento, complementare alla somministrazione di bevande o al servizio della ristorazione ed a sostegno dell'attività di somministrazione. Tali attività devono svolgersi alle seguenti condizioni:
 - l'ingresso sia libero e gratuito;
 - nel locale sia prevalente l' attività di somministrazione e l' attività di intrattenimento sia complementare.
 - nel locale non vi siano spazi e strutture espressamente allestiti per attività di spettacolo e/o trattenimento;
 - il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo.

Detto tipo di esecuzione può avere carattere ripetitivo, stagionale, saltuario o occasionale e, di fatto, si concretizza in esecuzioni musicali effettuate dal vivo (pianobar, singolo musicista, cantante), a mezzo di strumenti meccanici (video registratori o apparecchi analoghi, con programmi predeterminati radio o telediffusi), musica d' ambiente quale sottofondo che accompagna ed allietà la presenza delle persone all' interno del pubblico esercizio.

- Per lo svolgimento di feste rionali e/o private ad ingresso riservato e/o ad invito;
- Per altre manifestazioni organizzate dal Comune in edifici ed impianti di proprietà del Comune stesso, per i quali è già stata rilasciata agibilità, nel limite della loro capienza.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

Manifestazione temporanea: tutte le forme di spettacolo o trattenimento o, ancora, di sensibilizzazione che si svolgono per un periodo limitato di tempo nell' arco dell'anno solare, legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale,

promozionale o turistica, con spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici, aperti al pubblico e/o privati non ordinariamente adibiti a tale attività.

Allestimenti temporanei: tutte le strutture e gli impianti installati correlativamente in un periodo limitato, per lo svolgimento di manifestazioni temporanee.

Luogo pubblico: il luogo al quale chiunque può accedere, senza alcuna limitazione: vie, piazze o aree nella disponibilità dell'Ente.

Luogo aperto al pubblico: il luogo al quale chiunque può accedere ma a condizioni particolari, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo: bar, cinema, pubblico esercizio in genere ecc.

Luogo esposto al pubblico: il luogo che ha un' esposizione tale per cui, dall' esterno, sia possibile scorgere quanto in esso avviene: un cortile, un locale con finestre prospicienti la via pubblica ecc.

Spettacoli e/o trattenimenti: si intendono divertimenti, distrazioni, piacevolezze intenzionalmente offerte al pubblico, in rapporti ai quali si prospetta l' esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire: l' incolumità pubblica, l' ordine, la moralità, il buon costume.

Pubblico spettacolo: è quella forma di intrattenimento che implica la partecipazione passiva del pubblico all' evento, così come ivi è rappresentato.

Sono in particolare quelle attività elencate nella tabella C allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633: spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale privati – spettacoli sportivi di ogni genere ovunque si svolgano – esecuzioni musicali di qualsiasi genere, lezioni di ballo collettive – corsi mascherati ed in costume – rievocazioni storiche – giostre e manifestazioni similari – spettacoli teatrali di qualsiasi tipo – concerti vocali e strumentali – spettacoli di marionette e burattini ovunque tenuti – attività circensi e di spettacolo viaggiante – mostre e fiere campionarie – rassegne cinematografiche – esposizioni scientifiche , artistiche ed industriali

Trattenimento: è manifestazione e divertimento cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, sfilate in maschera ecc.).

Locali: l' insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi nonchè i luoghi destinati a spettacoli viaggianti, i parchi divertimento e i luoghi all' aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all' aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimento, con o senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico nonchè i locali "multiuso" adibiti in via ordinaria ad attività non soggette al controllo di agibilità (art. 80 R.D. 773/1931) ma occasionalmente utilizzati per spettacolo o trattenimento

Spettacoli viaggianti: si intendono le attività di spettacolo, di trattenimento e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all' aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento.

Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell' articolo 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337

Commissione tecnica di vigilanza: si intende la Commissione di Vigilanza sul Pubblico spettacolo (comunale o provinciale).

Capienza: l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 6/3/2001, ossia:

- Nei teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale convegno: l'affollamento massimo è pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impeditate capacità motorie;
- Nelle discoteche (locali di trattenimento): è consentito considerare una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadro
- Nei locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie e nelle aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli: con capienza superiore a 100 persone l' affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato;
- Nei luna park: ai fini del presente regolamento, l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare le attrazioni nonché l'area in cui insiste il luna park;
- Per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante: l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare l' attrazione nonché delle persone che possono assistere occupando la pedana circostante la medesima attrazione;
- Nei locali/luoghi/spazi non provvisti di posti a sedere fissi: è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente fra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file. Nel computo non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all' aperto, aree non delimitate da transenne (Ris. Ministero dell'Interno n. 03605 del 27/09/2002)
- Negli impianti sportivi: secondo quanto previsto dal D.M. 18/03/1996 recante le norme di sicurezza per la costruzione e l' esercizio di impianti sportivi, la capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all' uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. In particolare:
 - a) In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell' area destinata all' attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori per ogni 10 mq. di superficie all' uopo destinata;
 - b) In caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le disposizioni del citato Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell' area destinata all' attività sportiva, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, con le modifiche ed integrazioni apportate nel D.M. 6 marzo 2001. Pertanto la capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all' aperto). Conseguentemente la competenza alla verifica delle condizioni di sicurezza dell'

impianto spetterà rispettivamente alla Commissione Comunale o a quella Provinciale, in base alla capienza rideterminata per il singolo evento.

Circoli privati: s' intendono i locali il cui accesso è riservato ai soci. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996 sono assoggettati alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ancorché asseriti come privati, i locali che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:

- Pagamento del biglietto d' ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci oppure rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- Pubblicità degli spettacoli e dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione, destinata alla generalità dei cittadini (ai circoli che hanno i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle associazioni di promozione sociale è consentito fare la pubblicità ad un pubblico indistinto ed indiscriminato, purché inseriscano la frase " pubblicità riservata ai soci del circolo ";
- Struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un' attività di natura palesemente imprenditoriale

Successivamente con il DPCM 16.9.1999 n. 504 sono state indicate ulteriori circostanze, che possono contribuire a definire privati lo spettacolo e l' intrattenimento:

- La qualità di socio deve essere stata conseguita da almeno 60 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo o dell'intrattenimento;
- Possono partecipare non più di 500 persone;
- Gli artisti e gli esecutori non possono essere pagati ma devono farlo solo ai fini di solidarietà.

Ove occorra inquadrare casi di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o trattenimento non espressamente individuati né alla circolare Ministeriale 15 febbraio 1951 n. 16 né al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, ci si deve attenere ai seguenti criteri contemporaneamente valutati:

- a) Deve essere finalizzato al divertimento, alla distrazione, all' amenità;
- b) Deve essere intenzionalmente offerto al pubblico;
- c) Deve avere un luogo specifico di svolgimento, il quale è oggetto del collaudo di agibilità.

CAPO II - Calendario delle manifestazioni

Art. 5 – Stesura e criteri per l' inserimento

1. L' Amministrazione Comunale ogni anno, entro la fine di marzo, attraverso i competenti Uffici, redige e rende pubblico il calendario annuale delle manifestazioni previste, al fine di razionalizzare al meglio il lavoro degli uffici, servizi ed Enti, società ed associazioni interessate, nonché in particolare della Commissione Comunale di Vigilanza.
2. Ai fini della stesura del calendario, ove vengano riproposte manifestazioni già svolte nell'anno precedente, l' Amministrazione tiene conto dell' esito di queste ultime, sotto il profilo della loro riuscita in termini di organizzazione e risposta del pubblico, dei comportamenti tenuti dai soggetti responsabili e partecipanti e del gradimento in genere della cittadinanza, basandosi sulle relazioni dei propri uffici o di altri uffici addetti ai controlli di pubblica sicurezza ed igiene (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Asl, Arpa ecc.)

3. L' inserimento delle manifestazioni nel calendario ed il successivo rilascio delle autorizzazioni relative, sono subordinati alle seguenti condizioni:
 - a) Nella stessa area o luogo, dovrà essere di norma evitata la sovrapposizione di manifestazioni;
 - b) Qualora due manifestazioni debbano svolgersi nella stessa area ciò non potrà avvenire consecutivamente, ma dovranno intercorrere almeno quattro (4) giorni tra la fine dell' una e l'inizio dell' altra.
 4. Dovrà essere predisposta mediante la relativa pubblicazione , in un area apposita del sito istituzionale sia regionale che comunale, delle programmazioni annuali degli eventi, anche al fine di promuovere e dare visibilità alle iniziative calendarizzate.
 5. Dovrà essere costituito un registro comunale atto a contenere tutte le iniziative e manifestazioni temporanee derivanti dalla programmazione di un calendario annuale , che sia il più possibile completo di informazioni (ad.esempio tipologia, durata, soggetti attuatori e coinvolti)

Art. 6 – Richieste di inserimento nel calendario delle manifestazioni

1. Le Richieste di inserimento nel calendario delle manifestazioni devono essere formulate entro la fine di febbraio.
2. Resta ferma la possibilità di richiedere l'inserimento postumo in calendario, compatibilmente con le attività già programmate, a condizione che l' istanza pervenga non oltre 45 giorni prima della data prevista per lo svolgimento, al fine di consentire una adeguata istruttoria e la stesura dei necessari atti propedeutici, in relazione alla natura e modalità di svolgimento della manifestazione medesima. L' istanza sarà sottoposta a formale approvazione da parte dell'Assessorato competente. Resta ferma la presentazione, ad autorizzazione di inserimento in calendario concessa, di tutta la modulistica connessa all'autorizzazione /SCIA di P.S.

Art. 7 – Criteri di priorità e spostamento dei periodi

1. Per la redazione del calendario delle manifestazioni, qualora vi siano richieste di inserimento tra di loro concorrenti, intendendo per tali quelle relative sia al medesimo ambito territoriale che allo stesso arco temporale, è data priorità – nell' ordine – sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Maggiore anzianità di svolgimento autorizzato, in riferimento ai cinque (5) anni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) Numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione;
 - c) Numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima;
 - d) Ordine cronologico secondo la data di presentazione dell' istanza;
2. Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti dei periodi, qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni.

CAPO III - Manifestazioni non soggette all' intervento della Commissione tecnica di vigilanza

Art. 8 - Tipologie e relativi adempimenti

1. Non sono soggette all' intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo tutte le manifestazioni, con capienza pari od inferiore alle 200 persone, che si svolgono all'aperto, in luoghi pubblici o privati, **in spazi non delimitati** e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico quali recinzioni, transenne, sedie ancorate, tribune, pance e simili.
2. **Nel caso di spazi delimitati**, con capienza pari od inferiore alle 200 persone, con o senza strutture destinate allo stazionamento del pubblico e/o all' esibizione degli artisti, **gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono sostituiti da una relazione tecnica firmata digitalmente da un professionista** iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
3. Nel caso in cui vi sia la presenza di palchi, di altezza inferiore agli 80 cm o pedane per gli artisti nonché di strutture temporanee (es. tendoni, stand, tensostrutture etc) ovvero si usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico è fatto sempre obbligo al richiedente di presentare:
 - a) idoneità statica delle strutture allestite e il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato (ad eccezione di quelle strutture che per le proprie caratteristiche strutturali o di realizzazione di fabbrica non abbisognano di collaudo a condizione che all'ufficio venga presentato in copia il certificato di conformità / libretto allegato fin dall'origine alla struttura oppure dichiarazione di responsabilità di montaggio a regola d' arte della struttura stessa in loco da parte dell' organizzatore);
 - b) la dichiarazione di esecuzione a regola d' arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato
4. In ogni caso devono essere sempre presentati:
 - a) dichiarazione circa l' approntamento e l' idoneità di mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo) in caso di manifestazione sportiva o altro tipo di manifestazione qualora l'affluenza sia superiore alle 1000 persone;
 - b) planimetria debitamente quotata, con esatta individuazione delle aree aperte e chiuse al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno spazio, l' indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici (se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici messi a disposizione da esercizi limitrofi)
5. La richiesta di autorizzazione o la SCIA (nei casi di evento che si esaurisce entro le ore 24 del giorno di inizio), deve necessariamente essere presentata , a pena di improcedibilità ed immediata archiviazione della pratica, almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione, all' Ufficio Suap del Comune e 60 giorni prima nel caso sia soggetta all'intervento della Commissione di pubblico spettacolo.
6. Nel caso in cui non venga rilasciata l' autorizzazione o i controlli sulla SCIA non sortiscano esito favorevole non si potrà procedere allo svolgimento della manifestazione.
7. Gli allegati tecnici alla richiesta di autorizzazione o alla SCIA devono essere presentati, a pena di improcedibilità ed immediata archiviazione della pratica, entro le ore 12,00 del giorno di inizio della manifestazione.

8. La richiesta di autorizzazione/SCIA ai fini dell'esercizio da parte del Comune dei poteri di polizia amministrativa non esime gli organizzatori dalla presentazione del preavviso di pubblica manifestazione presso gli uffici di Pubblica Sicurezza o la Stazione dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 18 del TULPS.
9. Sono fatti salvi gli autonomi poteri delle altre forze dell'ordine.
10. Per gli spettacoli temporanei di qualsiasi genere non è necessario richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco la certificazione di prevenzione incendi, come previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 punto 65.
11. Il richiedente l'autorizzazione / SCIA è responsabile dell' evento ed è tenuto a vigilare affinché in ogni momento l' effettivo affollamento sia inferiore ai limiti del presente articolo.
12. Non è richiesto inoltre alcun intervento della Commissione per i seguenti luoghi, aree e locali:
 - allestimenti temporanei (tendoni, tensostruuture e simili) adibiti prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati, la sicurezza degli impianti con particolare riferimento all' utilizzo di impianti a gas (comprese bombole) e/o impianti utilizzati per la cottura dei cibi;
 - Sagre e fiere in cui si esercitano pubblici spettacoli/trattenimento (sempre con capienza inferiore alle 200 persone) nelle quali può essere esercitato anche il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate a conferenze, dibattiti, convegni, e/o attività espositive.

Art. 9- Modalità e contenuto della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione (allegato A), redatta su modulistica appositamente predisposta dall'amministrazione Comunale e messa a disposizione del pubblico, sul sito web del Comune, all'interno del portale Suap dedicato, almeno 30 giorni prima il verificarsi dell'evento deve essere presentata quando la manifestazione non si esaurisce entro le ore 24,00 del giorno di inizio. All' atto della presentazione della stessa devono essere obbligatoriamente allegati, a pena di irricevibilità:
 - Programma dettagliato della manifestazione;
 - Planimetria debitamente quotata e firmata digitalmente da tecnici abilitato, con l'esatta individuazione delle aree aperte e chiuse al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno spazio, l'indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici (se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici messi a disposizione da esercizi limitrofi);
 - Relazione tecnica firmata in modalità digitale di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno con specificato L' approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo) nei casi previsti all'art. 8
 - Relazione impatto acustico se ricorre la condizione, con eventuale richiesta di deroga ex lege;
 - Nei casi previsti dal precedente articolo 8, non oltre le ore 12,00 del giorno di inizio della manifestazione dovranno essere depositati, a pena di improcedibilità ed immediata archiviazione della pratica;
 - Certificazione inherente l' idoneità statica delle strutture allestiti e il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato.

- Dichiarazione di esecuzione a regola d' arte degli impianti elettrici / idraulici installati a firma del titolare dell'impresa che ha eseguito le opere.

Art. 10- Attività soggette a Comunicazione per lo svolgimento di manifestazione temporanea

1. Sono soggette a Comunicazione (allegato B) per lo svolgimento di manifestazione temporanea, quegli eventi con capienza pari o inferiore a 200 persone, che non presentano impianti/strutture che richiedano specifiche asseverazioni tecniche.

Art. 11 - Attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Allegato C) ex art. 19 Legge 241/1990, con specifiche asseverazioni tecniche riguardanti gli impianti e le strutture installate, qualora presenti, gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio.
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere redatta sul modello predisposto dal Comune, reso disponibile sul sito web del Comune, all'interno del portale Suap dedicato, almeno 30 giorni prima il verificarsi dell' evento , e corredata dall' intera documentazione prescritta. Il competente ufficio comunale provvede tempestivamente alle verifiche di cui all' art. 19 della legge 241/1990.
3. All' atto della presentazione della stessa devono essere obbligatoriamente allegati, a pena di irricevibilità:
 - Programma dettagliato della manifestazione
 - Planimetria debitamente quotata e firmata digitalmente da un tecnico abilitato, con esatta individuazione delle aree aperte e chiuse al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno spazio, l'indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici (se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici messi a disposizione da esercizi limitrofi)
 - Relazione tecnica firmata in modalità digitale di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno con specificato L' approntamento e l' idoneità dei mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo) nei casi previsti all'art. 8
 - Relazione impatto acustico se ricorre la condizione, con eventuale richiesta di deroga ex lege
4. Nei casi previsti dal precedente articolo 8, non oltre le ore 12,00 del giorno di inizio della manifestazione dovranno essere depositati, a pena di improcedibilità ed immediata archiviazione della pratica:
 - Certificazione inherente l'idoneità statica delle strutture allestite e il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato
 - Dichiarazione di esecuzione a regola d' arte degli impianti elettrici / idraulici installati a firma di tecnico abilitato gas

CAPO IV - Manifestazioni con locali e impianti soggetti all' intervento della Commissione tecnica di vigilanza

Art. 12 –Disciplina delle attività e degli ambienti relativi

1. Sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo, ai sensi dell' art. 68 e 69 del TULPS, previo parere espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo tutte le attività, svolte in locali, attrezzature, impianti e spazi di seguito precisati:
 - a) Pubblici spettacoli da effettuarsi in aree all' aperto (pubbliche o private) attrezzate con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per il contenimento e lo stazionamento del pubblico con capienza superiore a 200 persone e fino a 1300 persone ;
 - b) Teatri e cinematografi;
 - c) Cinema teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;
 - d) Locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all' interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti, con capienza superiore a 100 persone;
 - e) Sale da ballo, discoteche, disco bar, night club
 - f) Luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento.
 - g) Locali multiuso, cioè adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività
 - h) Sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse
 - i) Impianti sportivi con capienza compresa tra 201 e 5000 persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento degli spettatori
 - j) Piscine natatorie di uso pubblico, comprese quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto
 - k) Qualsiasi attività sportiva, competitiva o di sola dimostrazione, che richieda l' approntamento di particolari misure di sicurezza (es. attività di tiro al piattello, al bersaglio, manifestazioni con uso di veicoli in genere ecc.). Ferma restando l'applicazione della particolare normativa a cui ogni attività sportiva soggiace, deve essere presentato regolamento di svolgimento della gara o della manifestazione da parte degli organizzatori
 - l) Teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 1300 persone
 - m) Luoghi destinati ad ospitare attrazioni degli spettacoli viaggianti, comprese anche queste ultime in tutti i casi previsti dal DM 18 maggio 2007
 - n) Circhi con capienza fino a 1300 persone .
2. L' autorizzazione di cui ai precedenti commi è invece subordinata a parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza quando sia necessario procedere alla verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, nei seguenti casi:
 - Quando la verifica debba essere fatta su locali o luoghi per rappresentazioni cinematografiche, teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori

- quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori
- per parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati on decreto del ministero dell' Interno di concerto con il Ministero della Sanità

Art. 13 - Modalità e contenuti della domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta sul modello predisposto dal Comune, (Allegato A) reso disponibile sul sito web del Comune, all'interno del portale Suap dedicato corredata dell' intera documentazione ivi prescritta. La stessa deve essere presentata, a pena di improcedibilità ed immediata archiviazione della pratica, almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per la manifestazione.
2. L' ufficio provvede tempestivamente alla convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza o all' inoltro della domanda alla Commissione Provinciale di Vigilanza.
3. Dopo aver acquisito il parere della competente Commissione, viene concessa o negata l' autorizzazione richiesta.
4. La Commissione Comunale di Vigilanza, esplica le proprie funzioni secondo quanto stabilito nei successivi articoli.
5. Il richiedente, prima del sopralluogo, dovrà produrre ai competenti uffici comunali copia della ricevuta di versamento della somma dovuta per esame e verifica da parte della commissione di vigilanza, pena la non effettuazione del sopralluogo e l'archiviazione della relativa istanza di autorizzazione.
6. L' autorizzazione, una volta rilasciata, è trasmessa tempestivamente, ai seguenti soggetti: Polizia Locale, Carabinieri, Tributi in caso di occupazione di suolo pubblico per le rispettive competenze
7. Nella prima fase di esame del progetto devono essere allegati alla domanda:
 - Pianta, firmata da tecnico abilitato, in scala 1:100/1:200 dei locali o dell'area dove si svolge la manifestazione con indicazione delle vie d' esodo , delle strutture da installare, delle attrezzature esistenti (es. per S.A.B.) e dei servizi igienici;
 - Relazione tecnica (firmata digitalmente da tecnico abilitato) attestante la rispondenza dell'area, delle strutture e degli impianti alle regole tecniche definite dalla normativa vigente, in particolare in ordine alle condizioni di solidità e sicurezza, conseguente all'accertamento e verifica dei requisiti necessari;
 - Documentazione relativa ai materiali di rivestimento, di pavimentazione ed arredi;
 - Documentazione relativa alle strutture portanti (palco, americane ecc.)
 - Progetto dell'impianto elettrico (se non è già esistente) con schema quadri elettrici e relazione tecnica;
 - Relazione impatto acustico se ricorre la condizione con eventuale richiesta di deroga ex lege;
 - Relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi;
 - Ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione rilasciata da tecnico competente in materia.

8. Nella seconda fase, di verifica e di collaudo durante il sopralluogo della Commissione di Vigilanza, deve essere presentata la seguente documentazione minima e la documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione ad integrazione nel corso della prima fase:
 - Documentazione elencata nell' allegato II al DM del 4 maggio 1998
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e della documentazione finale di impianto elettrico e documentazione finale di impianto di cui alla norma CEI 0-3 Legge 46/1990
 - Ogni altra documentazione richiesta necessaria ai fini della sicurezza a seconda della tipologia della manifestazione richiesta dai componenti aggiunti della Commissione (es. documentazione veterinaria per le manifestazioni con uso di animali, relazione balistica per i tiri al piattello o comunque ove si usino armi ecc.)
9. Viene sempre fatta salva la facoltà della Commissione di Vigilanza di richiedere qualsiasi tipo di documentazione integrativa.

Art. 14 – Compiti della Commissione Tecnica di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 del TULPS, le competenze della Commissione comunale di vigilanza sul pubblico spettacolo sono individuate dall' articolo 141 del regolamento di esecuzione del TULPS R.D. 635/1940 così come modificato dal D.P.R. 311/2001.

Art. 15 – Commissione Tecnica di Vigilanza – Funzionamento

1. Le modalità di funzionamento e organizzative della Commissione Tecnica comunale di vigilanza sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 16 – Formulazione del parere preventivo e in seguito a verifica

1. Il verbale della Commissione non costituisce atto a sé stante ma endoprocedimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di pubblico spettacolo o trattenimento, alla quale dovrà essere allegato.
2. Nel caso in cui nel verbale redatto in occasione della visita di sopralluogo della Commissione siano contenute prescrizioni, costituisce elemento essenziale per il rilascio dell' autorizzazione la presentazione da parte dell' interessato (prima dell' inizio della manifestazione) – da acquisire agli atti a cura del segretario della commissione – di relazione con la quale si attestì la conformità dell' allestimento effettivamente realizzato alle risultanze del verbale stesso, nonché la corretta esecuzione delle prescrizioni impartite.

Art. 17 - Controlli di cui all' articolo 141, comma 1, lettera e) del regolamento di esecuzione del TULPS

1. Per i controlli sull' osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall' articolo 141, comma 1, lettera e) del regolamento di esecuzione del TULPS, il Sindaco, anche su iniziativa della stessa Commissione , in qualità di Autorità locale di P.S. , dispone eventuali accertamenti anche a campione relativamente ai luoghi, locali e/o allestimenti realizzati.

2. L' esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato al Sindaco entro il termine di volta in volta fissato, corredata da eventuali suggerimenti all' autorità competente circa i provvedimenti da adottare.
3. Nei casi urgenti e indifferibili, derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Sindaco trasmette immediatamente alle autorità competenti l' esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 18 - Spese per l' intervento della Commissione tecnica di vigilanza

1. Le spese per l'intervento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico del Ente Organizzatore che ne richiede l' intervento mediante il Suap.

CAPO V – Disposizioni generali

Art. 19 – Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 141-bis del regolamento di esecuzione del TULPS per l' esercizio dei controlli periodici e salvo che, per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, l' agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con analoghe modalità ed attrezzature, ha validità per due anni dalla data del rilascio, anche se non perfettamente coincidenti temporalmente con i due anni, salvo il caso in cui la Commissione tecnica di vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata.
2. In tal caso, in occasione delle domande di rilascio di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ex articoli 68 e 69, successive alla prima richiesta, il richiedente deve far pervenire al Comune, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), con la quale attesta l' uso di stessi o analoghi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature , i palchi, le strutture o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il medesimo richiedente dovrà presentare:
 - una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture
 - una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciato da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37
 - il collaudo statico delle strutture
3. Nel caso di cui ai commi precedenti il rilascio dell'autorizzazione e gli effetti della stessa sono comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni per le quali era già stata concessa l' agibilità ai sensi dell' articolo 80 TULPS.
4. Decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità, dovrà essere presentata nuova domanda di agibilità, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento disciplinante il funzionamento della C.C.V.L.P.S.
5. E' riservata comunque la facoltà al responsabile del procedimento di richiedere alla commissione di vigilanza l'effettuazione di sopralluoghi relativamente ai locali, luoghi e/o allestimenti per i quali il richiedente si sia avvalso di agibilità precedentemente concesse, con costi a carico dell' organizzatore che deve appositamente impegnarsi in tal senso, in sede di richiesta.

Art. 20 - Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento a carattere temporaneo

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo per le quali è previsto l' impiego di sorgenti sonore amplificate che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e si svolgano in modo non permanente e non rivestono caratteristiche tali da richiedere autorizzazione in deroga, devono rispettare le disposizioni normative e regolamentari in vigore, alle quali si rinvia.

Art. 21 - Prescrizioni di sicurezza generali

1. A prescindere dalle disposizioni dell' organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l' organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti disposizioni in materia, come di seguito specificato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture ecc. essi devono avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato
 - b) L' impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l' illuminazione, deve essere a norma e certificato da tecnico abilitato
 - c) Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica
 - d) Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio
 - e) Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, con almeno tre nei locali destinati a cucina
 - f) I depositi di GPL in bombole, devono avere una capacità massima di 75 Kg. ed essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme e scintille
 - g) Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra
 - h) Le eventuali linee elettriche aree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione
 - i) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura.

CAPO VI - Attività di somministrazione in occasione di manifestazioni temporanee valida per tutte le tipologie di manifestazioni

Art. 22 – Avvio dell’ attività di S.A.B.

1. L’ attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di pubblici spettacoli o trattenimenti, è avviata previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’ articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.
2. Per lo svolgimento dell’ attività il responsabile/soggetto organizzatore della manifestazione, deve presentare sul portale SUAP del Comune la necessaria Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Art. 23 – Attività di vendita al pubblico

1. L’ attività temporanea di vendita in occasione di pubblici spettacoli o trattenimenti è avviata previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
2. Per lo svolgimento dell’ attività il responsabile/soggetto organizzatore della manifestazione, deve presentare all’ Ufficio Protocollo del Comune la necessaria Segnalazione Certificata di Inizio Attività, con allegato elenco dettagliato dei soggetti che egli autorizza alla vendita durante la manifestazione, corredata da planimetria. Non è richiesta la planimetria nel caso in cui l’attività di vendita non il numero di tre soggetti.

CAPO VII - Vigilanza e sanzioni

Art. 24 – Vigilanza e sanzioni

1. L’ attività di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è svolta dalla Polizia locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato.
2. Per motivi inderogabili di ordine e sicurezza pubblica o di igiene, può essere disposta la revoca dell’ autorizzazione e quindi la sospensione della manifestazione, lo sgombero dell’ area o dei locali autorizzati
3. Ferme restando le sanzioni, il regime sanzionatorio dell’attività svolta in assenza di titolo e difformità dallo stesso o in violazione al TULPS è definito dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’ art. 7 bis del D. Lgs. Nr. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii

CAPO VIII - Occupazione del suolo pubblico

Art. 25 – Richiesta di autorizzazione per occupazione del suolo pubblico, patrocinio, servizi comunali, viabilità

1. Nel caso in cui la manifestazione sia soggetta a SCIA o ad autorizzazione ex art. 68/69 o a licenza art. 80, sarà necessario compilare le apposite sezioni presenti all'interno della domanda.
2. Qualora si tratti di locali chiusi a disposizione dell'ente si farà riferimento alle deliberazioni e agli atti del Comune che ne disciplinano l'utilizzo.

CAPO IX – Trattenimenti in pubblici esercizi

Art. 26 – Piccoli trattenimenti

1. L'autorizzazione amministrativa per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 abilita, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone a condizione che:
 - Il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - Non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - Non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso;
 - Non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;
3. Qualora l'attività di spettacolo o trattenimento assuma particolare rilievo o, comunque siano superati i limiti di capienza ed afflusso di cui al secondo comma del presente articolo, occorre munirsi della licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. e sottoporre i locali ed impianti all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza al fine del rilascio del parere di agibilità ex art. 80.

CAPO X - Disposizioni finali

Art. 27 – Disposizioni per pubblici spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo organizzate dal Comune per finalità non imprenditoriali

1. Per i pubblici spettacoli e le manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme, organizzate e/o curate dal Comune per attività di natura: ambientale, sociale e culturale, con esclusione di ogni iniziativa di carattere imprenditoriale (sagre, mercatini, vendite etc..) il servizio o l'ufficio che cura l'organizzazione della manifestazione cura altresì tutti gli adempimenti, provvede al rilascio della necessaria autorizzazione, esperito il relativo procedimento e l'attività istruttoria come disciplinata dal presente regolamento.

Art. 28 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia; con particolare riguardo al regolamento d'igiene e al regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

SCHEMA RIASSUNTIVO

<p>MANIFESTAZIONE INFERIORE ALLE 200 PERSONE E CON DURATA ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO DOVE NON E' RICHIESTA PER LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO L'INTERVENTO DELLA COMMISIONE DI PUBBLICO SPETACOLO</p>		<p>MODELLO SCIA (allegato C) + MODELLO SCIA REGIONE LOMBARDIA SE PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE</p>
<p>MANIFESTAZIONE INFERIORE ALLE 200 PERSONE CHE NON PREVEDE PARTICOLARI STRUTTURE E/O ATTREZZATURE (es. palco inferiore 80 cm ecc.)</p>		<p>MODELLO COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA (allegato B) + MODELLO SCIA REGIONE LOMBARDIA SE PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE</p>
<p>MANIFESTAZIONE INFERIORE ALLE 200 PERSONE CHE IMPLICA UTILIZZO DI STRUTTURE E/O ATTREZZATURE (es. palco superiore 80 cm , posti a sedere ecc.)</p>		<p>MODELLO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (ART.68 E 69 DEL TULPS) PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA (allegato A) + MODELLO SCIA REGIONE LOMBARDIA SE PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE</p>
<p>MANIFESTAZIONE SUPERIORE ALLE 200 PERSONE CHE IMPLICA UTILIZZO DI PARTICOLARI STRUTTURE /ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LO SPETTACOLO</p>		<p>MODELLO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (ART.68 E 69 DEL TULPS) PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CON RICHIESTA DI AGIBILITA' ART.80 DEL TULPS (allegato A) + MODELLO SCIA REGIONE LOMBARDIA SE PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE</p>